

**Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA**



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 1574/R.P. / 105.11.2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10 06 NOV. 2017.

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Area III .A

(rif. Nota 7 luglio 2017, n. 36641)

Oggetto: *Rinnovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC). D.P. n.83 Serv.I/S.G. del 17 marzo 2017. Compenso organi.*

Con la nota in riferimento si rappresenta che, con nota 8 giugno 2017, n. 4610/17, l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), a seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione avvenuto con D.P. 17 marzo 2017, n.83, ha sottoposto la questione del compenso ai propri organi, evidenziando che l'articolo 2 dello stesso decreto dispone che *"gli incarichi ...sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di compensi e rimborsi per spese di missione"*.

Relativamente ai compensi si evidenzia che l'articolo 18, comma 1, della l.r. 17 marzo 2016, n.3 prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è*

disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6¹, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35². La disposizione del presente comma non si applica ... , agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, co.2 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici” .

Il Dipartimento richiedente prosegue rappresentando che l'articolo 6, comma 2, del citato D.L. n.78/2010 stabilisce che: “ *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente...*”.

Secondo codesto Dipartimento le disposizioni citate riguarderebbero :

1. *”gli Enti regionali di cui all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 2000, n.10 ossia gli enti pubblici non economici;*
2. *gli enti comunque sovvenzionati sottoposti a tutela o vigilanza della Regione”.*

Ciò premesso, si rappresenta che l'IRCAC ritiene di non rientrare nell'ambito di applicazione della normativa *de qua*, in quanto ente pubblico economico dotato di *propria autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale...*” e, al fine di

¹D.L. 31-5-2010 n. 78

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. ...

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

²D.L. 9-2-2012 n. 5 Art. 35

... 2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

determinare l'an ed il quantum del compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, "... fa rinvio, fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 11 maggio 2010, n.11, art. 17 ... comma 1 e comma 6 e dalla Circolare n. 6 del 29/02/2012 dell'Assessorato dell'Economia, al Decreto Presidenziale 21/07/1994 Tabella A e al Decreto Presidenziale 29/12/1999 art. 2 e art. 4".

Per effetto del combinato disposto di tali ultimi decreti, ed in base alla tabella esplicativa di calcolo allegata alla richiesta di parere, il compenso "risulterebbe fissato mensilmente in €. 2.904,28 per il Presidente e per ciascuno dei due componenti il Consiglio di Amministrazione in € 875,77", mentre per il rimborso delle spese di missione si richiama la Circolare n. 10 del 12 maggio 2010 dell'Assessorato dell'Economia.

Premesso quanto sopra e "considerata la complessità della problematica giuridica e le refluenze di carattere economico", viene chiesto l'avviso dello Scrivente su quale sia la normativa applicabile alla fattispecie.

2. Sulla materia dei compensi agli organi collegiali questo Ufficio si è espresso in varie consultazioni e, da ultimo, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina di cui alla l.r. n. 3/2016, col parere n. 42/2016 del 20 maggio 2016.

In questa sede occorre, in primo luogo, ripercorrere il quadro normativo di riferimento.

L'art.18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale"), così dispone:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed

integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35³. La disposizione del presente comma non si applica ... agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici” .

L'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”.

Come già riferito nel citato parere n. 42/16, “Le disposizioni in parola, finalizzate ad un concreto contenimento della spesa pubblica, pongono rispettivamente l'accento non solo sulla titolarità delle cariche, ma altresì sulla mera partecipazione agli organi collegiali previsti dalla relativa normativa Il legislatore regionale ha anche disciplinato delle specifiche ipotesi di deroga alle richiamate disposizioni ...”.

Di recente, l'art. 59 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I) ha fornito la seguente interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, della l.r. n. 3/2016: “L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione

³D.L. 9-2-2012 n. 5 - Art. 35

... 2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative”.

Con riferimento a tale ultima norma, poi, l'art. 6, comma 4, della citata l.r. n. 16/2017 ha così disposto: “All'articolo 17⁴, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “che usufruiscano” sono sostituite dalle parole “o che usufruiscono”. Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6”.

Con riguardo alle norme richiamate, la Ragioneria generale della Regione, nella circolare n. 16 del 13 ottobre 2017, ha osservato che: “Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 3/2016 aveva recepito in Sicilia le disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 ... il quale in linea generale prevede che gli incarichi negli Enti siano a titolo gratuito; il legislatore regionale aveva mantenuto, altresì, alcune esclusioni dalla predetta onorificità già presenti nella normativa statale e ne aveva previste altre valide in Sicilia.

4

Art. 17 – L.R. n. 11/2010

Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale.

1. I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo (15).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa Delib.G.R., sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i conseguenziali atti.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

6. È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti sono decaduti di diritto. Per l'esercizio finanziario 2010 gli anni di riferimento si intendono il triennio 2007/2009

L'art. 59 della L.R. n. 16/2017 fornisce un'interpretazione autentica di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della l.r. n. 3/2016, precisando e chiarendo che in tutti i casi in cui il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 3/2016 preveda l'esclusione dell'onorificità, i compensi spettanti agli organi degli Enti devono comunque sottostare ai limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 11/2010".

La stessa Ragioneria generale della Regione, nella citata circolare n. 16/2017 ha, altresì, rilevato che: *"le modifiche apportate dal primo periodo del comma 4 dell'art. 6 in questione tendono a garantire uniformità nell'attribuzione dei compensi ed, allo scopo, ampliano la platea dei soggetti interessati ...: mentre prima della presente novella legislativa restavano esclusi quei soggetti privi di almeno una delle condizioni previste (1. essere sottoposti a tutela e vigilanza della Regione; 2. ricevere trasferimenti regionali), oggi, a seguito della modifica legislativa, l'art. 17 della L.R. n. 11/2010 si applica agli Enti per i quali ricorre almeno uno solo dei due presupposti"*.

* * * *

Posto il suddetto quadro normativo di riferimento, quanto all'IRCAC, va detto che la norma istitutiva, legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1, commi 3 e 4, ha stabilito che: *"l'istituto è persona giuridica pubblica; ha durata illimitata ed è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca"* (ora Assessorato regionale delle attività produttive), e che: *"Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari "*.

Con il D.P. 17 marzo 2017, n. 83, è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto che, in base alle modifiche introdotte nel D.A. 20 ottobre 2016, n. 3002, risulta così composto:

- a) presidente;
- b) due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni

rappresentative di interessi economici e sociali, di cui uno con funzioni di vicepresidente.

All'articolo 2 il suindicato D.P. n. 83/2017 stabilisce che “gli incarichi ...sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di compensi e rimborsi per spese di missione”.

L'Ircac non risulta compreso nell'elenco degli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della l.r. n. 3/2016, esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Al riguardo, nella nota 8 giugno 2017, n. 4610, allegata alla richiesta di parere, la direzione generale dell'Ente evidenzia che in tale allegato sono elencati *“i capitoli regionali atti a finanziare, a vario titolo, alcuni enti della regione nominativamente individuati”* e che *“non essendovi capitoli di spesa, destinati all'Istituto, a carico del bilancio regionale, l'Ircac non è stato – e non può essere – ricompreso nell'allegato in discorso”*.

Ad avviso di questo Ufficio, codesto Dipartimento, che esercita la tutela e la vigilanza sull'Ircac, è chiamato a verificare - nel presupposto che in linea generale la partecipazione agli organi collegiali è a titolo gratuito - se, in effetti, l'Istituto non riceva a qualunque titolo finanziamenti, sovvenzioni, contributi, fondi, da parte dell'Amministrazione regionale. Ciò, tenendo presente, alla luce del quadro normativo sopra riportato, che, in ogni caso, secondo l'interpretazione autentica fornita dal citato art. 59 della l.r. n. 16/2017, qualora non trovi applicazione l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, sulla onorificità della carica nei termini sopra richiamati, la disciplina da applicare è comunque quella prevista dall'art. 17 della l.r. n. 11/2010 e dalle relative disposizioni attuative, ossia il D.P. 20 gennaio 2012.

Nelle considerazioni suesposte è il parere di questo Ufficio.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL FUNZIONARIO AVVOCATO

(Avv. Alessandra Di Salvo)

F.TO A. Di Salvo

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(avv. Gianluigi M. Amico)

Gianluigi M. Amico

L'AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)



M. Mattarella